



COMUNE DI VAL LIONA

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO PER L'USO DEI PARCHI GIOCHI COMUNALI

Approvato con deliberazione consiliare n° 25 di reg. del 04/04/2019

Il Sindaco
Fipponi Maurizio

Il Segretario Comunale
Di Como Roberta

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 PRINCIPI ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO

TITOLO II – AREE PARCHI

ART. 2 – UBICAZIONE PARCHI

TITOLO III – NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

ART. 3 – USO STRUTTURE

ART.4 – DETENZIONE DI CANI OD ALTRI ANIMALI

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 5 – MANUTENZIONE PARCHI GIOCO

ART. 6 – SANZIONI

ART. 7 – VIGILANZA E OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO

ART. 8 – AUTORIZZAZIONI E USO DEI PARCHI E DELLE AREE VERDI IN VIA ECCEZIONALE

ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATO 1: SANZIONI RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – PRINCIPI ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare la materia riguardante il corretto uso delle attrezzature ludiche e lo svolgimento dell'attività all'interno delle aree riservate a parco giochi e/o aree verdi attrezzate a gioco presenti sul territorio comunale e di proprietà dell'Amministrazione Comunale Il presente regolamento ha lo scopo di:

- salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei bambini e di coloro che frequentano i parchi pubblici;
- salvaguardare e riqualificare lo spazio verde, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio ambientale ed artistico;
- salvaguardare il decoro, l'ordine, la pulizia e il rispetto per l'ambiente all'interno dei parchi, in conformità alle normative vigenti, con particolare riguardo al rispetto delle normative igienicosanitarie;
- coordinare in modo armonioso l'attività ludica, l'attività sociale da svolgere all'interno dei parchi nel rispetto della quiete pubblica;
- promuovere l'aggregazione attraverso un'ordinata e pacifica convivenza all'interno degli spazi attrezzati.

TITOLO II – AREE PARCHI

Art. 2 – UBICAZIONE PARCHI

I parchi gioco pubblici, siti nel territorio del Comune di Val Liona, soggetti al presente regolamento sono attualmente individuati come segue:

- parco giochi di via Palladio denominato Cav. Antonio Gianesin;
- area camper San Marco in via De Gasperi;
- area verde in via Città di Prato;
- parco giochi delle frazioni di San Germano dei Berici;
- parco giochi di Villa del Ferro.

Qualora l'Amministrazione Comunale realizzi e/o acquisisca nuove aree attrezzate a gioco o relax, le stesse saranno sottoposte alle norme del presente regolamento.

TITOLO III – NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 3 – USO STRUTTURE

E' fatto obbligo a tutti quelli che utilizzano il parco giochi di mantenere una condotta moralmente corretta, comunque consona all'ambiente, di rispettare sia le piante che le attrezzature installate; chiunque arrechi un danno dovrà risarcirlo come previsto al successivo articolo 6.

Le attrezzature ludiche possono essere liberamente utilizzate, usando cura ed attenzione, in funzione delle caratteristiche strutturali delle stesse, solo dai bambini di età non superiore a quella riportata sui giochi stessi.

Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature ludiche, nonché del materiale posto a sicurezza anti caduta delle strutture stesse, è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio; l'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in merito. E' vietato l'accesso ai parchi giochi:

- alle biciclette o altri velocipedi;
- ai mezzi a motore (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco, o appositamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale per lo scarico di merci/materiali e/o in occasione di particolari manifestazioni e/o eventi, nonché i mezzi di soccorso, di polizia e gli ausili per le persone disabili);

E' vietato inoltre vietato all'interno dei parchi giochi comunali:

- fumare e bere bevande alcoliche e superalcoliche;

- creare punti di bivacco;
- gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini porta rifiuti;
- conferire, nei cestini porta rifiuti, rifiuti diversi da quelli occasionali prodotti sul posto e di piccola pezzatura;
- utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;
- campeggiare e/o pernottare;
- danneggiare piante ed arbusti;
- asportare parti di suolo, asportare piante o parti di esse;
- salire con i piedi sulle panchine, spostare o utilizzare impropriamente le strutture e le attrezzature presenti;
- imbrattare con scritte od altro giochi, arredi urbani, muri, cartelli o altri mezzi pubblicitari;
- collocare striscioni, cartelli o altri mezzi pubblicitari senza preventiva autorizzazione;
- svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione del Comune;
- giocare a pallone nelle aree non provviste di apposite porte;
- produrre suoni, rumori e schiamazzi tali da arrecare disturbo alle vicine abitazioni specialmente durante le ore destinate al riposo delle persone: dalle 22.00 alle ore 08.00 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30;
- soddisfare bisogni fisiologici;
- l'accesso all'interno dei parchi e delle aree verdi dopo le ore 20:00 nel periodo autunno invernale e dopo le ore 22:00 nel periodo primaverile estivo;
- svolgere attività comunque incompatibili alle finalità del parco e dell'area verde.

Art.4 – DETENZIONE DEI CANI OD ALTRI ANIMALI

Gli animali devono essere provvisti di museruola e tenuti a guinzaglio. E' fatto obbligo ai detentori dei cani o di altri animali di avere al seguito ed impegnare in caso di necessità mezzi idonei alla raccolta delle deiezioni degli animali, provvedendo tempestivamente alla raccolta delle deiezioni stesse.

Le presenti disposizioni non si applicano a quanti, privi della vista o invalidi, siano accompagnati da cani guida.

E' facoltà dell'amministrazione comunale, nella persona del Sindaco, vietare l'ingresso al parco degli animali in caso di problemi igienicosanitari.

TITOLI IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 5 – MANUTENZIONE PARCHI GIOCO

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei Parchi e delle aree verdi attrezzate, delle relative infrastrutture ed attrezzature è demandata all'Amministrazione Comunale, salvo diverse disposizioni o accordi tra l'Amministrazione stessa e Associazioni e/o privati.

Qualora fossero necessarie operazioni di manutenzioni sui giochi, queste saranno segnalate da idonea cartellonistica e le strutture non saranno utilizzabili fino a cessata manutenzione.

I giochi che, causa malfunzionamenti o rotture, non risultassero essere praticabili e agibili, saranno segnalati da apposita cartellonistica e non utilizzabili fino a nuovo ordine, previo comunque controllo degli uffici preposti.

Art. 6 – SANZIONI

In tutti i casi di infrazione delle norme del presente Regolamento l'autore della violazione o la persona per esso civilmente responsabile è obbligata al pagamento della sanzione amministrativa, determinata nel rispetto di quanto stabilito dall'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 e dei principi di cui alla Legge 24/09/1981 n. 689. Per particolari fattispecie, individuate nell'allegato 1, la sanzione viene graduata da un minimo ad un massimo come indicato nell'allegato stesso.

La medesima, dovrà, inoltre, risarcire i danni al patrimonio naturale ed alle attrezzature del parco.

Per la quantificazione del risarcimento si considera il costo delle opere di sostituzione o riparazione o ripristino (IVA compresa) maggiorato di una percentuale del 10% a titolo di spese generali.

Sono, comunque, sempre applicabili le sanzioni di cui al D.Lgs. 152/2006, per quanto attiene all'abbandono o deposito di rifiuti, al di fuori degli spazi autorizzati presenti all'interno di ciascun parco.

Per quanto non espressamente riportato nell'allegato 1 e disciplinato dalla legge vigente in materia per le violazioni al presente regolamento comunali e alle disposizioni ordinarie è applicata una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.

Art. 7 – VIGILANZA E OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO

L'Amministrazione Comunale provvede a propria cura e spese ad installare apposita segnaletica, in tutte le aree sottoposte al presente regolamento comunale, per informare gli utenti dei divieti e delle disposizioni di cui al presente provvedimento.

La vigilanza relativa all'ottemperanza e all'applicazione del regolamento è affidata al servizio di Polizia locale e a tutti gli organi di Polizia territorialmente competenti.

Art. 8 – AUTORIZZAZIONI E USO DEI PARCHI E DELLE AREE VERDI IN VIA ECCEZIONALE

L'Amministrazione Comunale, tramite delibera di Giunta Comunale potrà autorizzare, di volta in volta, ed in via eccezionale, l'uso dei parchi giochi comunali per lo svolgimento di attività non contemplate nel presente regolamento comunale che non siano in contrasto con la finalità sopracitata.

Art. 9 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

ALLEGATO 1 – SANZIONI RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO

VIOLAZIONE DI NORME E PRESCRIZIONI	SANZIONE MINIMA (€)	SANZIONE MASSIMA (€)
Accesso al di fuori degli orari consentiti	50,00	500,00
Raccolta di fiori e frutti	50,00	500,00
Rumori molesti, comportamenti irrispettosi o indecorosi campeggio o bivacco	100,00	500,00
Ritrovi notturni	150,00	500,00
Accesso o transito non autorizzato di veicoli a motore	200,00	500,00
Introduzione di cani o animali non al guinzaglio e/o senza essere muniti di strumenti per la raccolta e pulizia delle deiezioni	100,00	500,00
Inosservanza dell'obbligo di pulizia del suolo dalle deiezioni animali	250,00	500,00
Danneggiamento o imbrattamento di arredi, attrezzature	150,00	500,00
Utilizzo improprio dei giochi e delle attrezzature; Utilizzo dei giochi da parte di persone di età superiore a quella indicata sull'attrezzatura	75,00	500,00
Utilizzo di biciclette	75,00	500,00
Danneggiare piante ed arbusti, asportare parti di suolo	75,00	500,00
Svolgere attività commerciali o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione del Comune	50,00	500,00
Accensione di fuochi	50,00	500,00